



# COMUNE DI MONTELPARO

Provincia di Fermo

---

Ordinanza n° 94/2017

Prot. 2629

li 27/06/2017

**OGGETTO: REVOCA ORDINANZA n°24/2017 del 13.03.2017**

## IL SINDACO

**VISTA** la propria ordinanza n. 24/2017 del 13.03.2017 con la quale si disponeva la requisizione dell'alloggio di proprietà del Comune di Montelparo, in Via Castello n°13, gestito dall'ERAP Marche presidio di Fermo, per il periodo necessario a fronteggiare tutte le difficoltà causate dall'emergenza sismica e assegnazione temporanea al Sig. Di Santo Tonino, nato ad Avezzano (AQ) il 25.08.1951 e residente a Montelparo in Via Valle n.9;

**VISTO** la scheda AEDES n° 002 del 19.05.2017 redatta dalla squadra 2251 sull'immobile di Via Valle n° 9, nella quale si legge che l'edificio è con esito "A" edificio agibile;

**VISTA** l'ordinanza sindacale n° 78/2017 con la quale veniva revoca totalmente l'ordinanza di non utilizzabilità sull'immobile di Via Valle a seguito del sopralluogo del 19.05.2017 squadra 2251;

**VISTA** la comunicazione del Sig. Di Santo Tonino assunta al prot. 2617 del 27/06/2017 ad oggetto Comunicazione restituzione alloggio via Castello – assegnazione temporanea;

**VISTO** che è venuta a mancare la necessità dell'assegnazione temporanea nell'alloggio di Via Castello n° 13 al Sig. Di Santo Tonino;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## ORDINA

**la revoca totale della propria ordinanza n. 24/2017 del 13/03/2017-** relativa all'unità immobiliare sita in Via Castello n°13, di proprietà del Comune di Montelparo e gestita dall'ERAP Marche presidio di Fermo;

## DISPONE

- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Luciano Evandri, per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni di apertura al pubblico;



# COMUNE DI MONTELPARO

Provincia di Fermo

- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

## DISPONE

La presente dovrà essere notificata a tutti gli interessati;

La comunicazione all'ERAP Marche presidio di Fermo;

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio e nelle forme di legge ed inoltre inviata per quanto di competenza ai soggetti sotto elencati ai fini del controllo dell'esecuzione della stessa e del territorio:

- alla SOUP - Regione Marche;
- alla SOI - Provincia di Fermo;
- alla SOI - Provincia di Macerata
- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Fermo;
- all'Ufficio Tecnico Comunale dell'Ente per quanto di competenza
- all'Ufficio di Polizia Locale per quanto di competenza.

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

L'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio della Polizia Locale provvederanno di concerto ad adottare le misure necessarie al fine di verificare l'attuazione oggettiva delle prescrizioni impartite e della ottemperanza della presente ordinanza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Dalla Civica Residenza, 27/06/2017

IL SINDACO

Marino Screpanti

